



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573
www.comune.accumoli.ri.it

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 86 del 05-10-2018	
OGGETTO:	CONCESSIONE TEMPORANEA IN USO GRATUITO DEL CONTAINER A PSYPLUS ORGANIZZAZIONE UMANITARIA ONLUS

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **CINQUE** del mese di **OTTOBRE** alle ore **09:30 e ss.** presso la sede Comunale, è riunita in assemblea la Giunta con la partecipazione dei Signori:

N.	COGNOME NOME	INCARICO ISTITUZIONALE	PRESENZA
1.	PETRUCCI STEFANO	SINDACO	PRESENTE
2.	VALENTINI ANTONIO	VICE SINDACO	PRESENTE
3.	D'ANGELI FRANCA	ASSESSORE	ASSENTE

Presiede la seduta il SINDACO **Geom. Stefano PETRUCCI**

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. CLAUDIO SANTARELLI.**

Il Presidente dell'Assemblea, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

che il Comune di Accumoli è uno dei Comuni più colpiti dall'eccezionale sisma del 24 agosto 2016;

che i successivi terremoti del 26 e 30 ottobre, di intensità ancora maggiore, hanno provocato distruzioni ancora più evidenti;

che gli eventi sismici sopra richiamati hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e hanno causato un profondo disagio e stress traumatico della popolazione, trovatasi a dover fronteggiare una situazione inattesa, dolorosa, faticosa e drammaticamente nuova, senza essere preparata e con tutte le difficoltà intrinseche in una condizione non voluta;

che in ragione della grave situazione di emergenza, il Capo del dipartimento protezione civile ha emanato una serie di provvedimenti urgenti, relativi allo stato di emergenza e finalizzati alla predisposizione degli interventi ritenuti necessari;

che con successivo decreto legge n. 189/2016 convertito con legge di conversione n. 229 del 15 dicembre 2016, sono state previste ulteriori misure per fronteggiare la grave situazione determinatasi;

RILEVATO

che l'organizzazione onlus PsyPlus in collaborazione con Intersos ha fin dalla data del 25 agosto 2016 prestato in favore della comunità di Accumoli attività di sostegno psicologico e attività di laboratorio esperienziale come previsti dal progetto "ricostruiamo le persone: i minori al centro della rigenerazione di comunità post terremoto", sia sul territorio comunale sia presso le strutture ospitanti gli sfollati;

che stante le richieste di tali tipologie di supporto avanzate informalmente a questa Amministrazione dai cittadini e la disponibilità palesata dalla organizzazione di cui sopra a protrarre il proprio servizio gratuito in favore della comunità di Accumoli, risulta indispensabile e socialmente utile procedere all'adozione di misure volte alla prosecuzione dell'attività di sostegno psicologico fino ad oggi prestato dalla PsyPlus, così da garantire vicinanza e supporto alla cittadinanza e continuità al servizio reso dagli operatori della organizzazione già impegnata sul campo;

RICHIAMATO

L'art. 2 comma 3 dello Statuto Comunale stabilente che il Comune "ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;

RICHIAMATO

L'art. 4 comma 2 dello Statuto Comunale stabilente che il Comune è titolare delle seguenti funzioni amministrative: *"m) servizi socio assistenziali e di beneficenza secondo quanto previsto e nel rispetto delle competenze di cui al dpr 24 luglio 1977, n. 616; ... p) ogni altro servizio attinente la cura e gli interessi della comunità comunale ed il suo sviluppo economico sociale"*;

RICHIAMATI

L'art. 21 dello Statuto comunale in base al quale "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze. La deliberazione deve indicare: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali..."; nonché gli artt. 75 e ss dello Statuto Comunale disciplinanti il demanio e il patrimonio dell'Ente e la gestione degli stessi;

VISTA

La deliberazione di giunta n. 8 del 28.02.17 con la quale il Comune di Accumoli ha accettato in donazione ai sensi dell'art. 769 del Codice Civile, della struttura mobile dispiegabile da parte della associazione For Life onlus;

VISTA

La richiesta di utilizzo temporaneo di una struttura pubblica e relativo spazio esterno da utilizzarsi come sede operativa per l'implementazione delle attività previste dal progetto di cui sopra, nonché, a tal riguardo, la riferita volontà di "concentrare le nostre risorse nel comune di Accumoli", avanzata dalla PsyPlus con missiva PEC del 7.08.2018, assunta al protocollo dell'Ente n. 6903 del 7 agosto 2018;

VISTO

L'art. 12 della legge 241 del 1990 in base al quale *"La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi"*.

RILEVATO

che non sussiste uno specifico divieto normativo per la concessione in uso gratuito di beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile dell'Ente locale che, in quanto tali, non avendo una specifica destinazione, sono assoggettabili alla disciplina privatistica;

che in linea generale, stante l'inesistenza del divieto normativo di cui al precedente punto, in tema di comodato ad uso gratuito, per consolidata giurisprudenza, ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o superiore a quello che viene raggiunto mediante lo sfruttamento economico dei beni pubblici è ammessa una deroga alla gestione del patrimonio di cui all'art. 12 l. 214/1990;

VISTA

La giurisprudenza sul punto - Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 172/2014/PAR - affermando che la concessione in comodato di beni di proprietà dell'ente locale è da ritenersi ammissibile nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcun scopo di lucro nell'attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni"

VISTI

L'art. 13 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale *"spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità...salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze"*;

l'art. 32 comma 8 della legge 724/1994 secondo il quale la deroga alla determinazione dei canoni dei beni pubblici secondo logiche di mercato *"appare giustificata solo dall'assenza di scopo di lucro dell'attività concretamente svolta dal soggetto destinatario di tali beni"*;

il disposto dell'art. 32 della L. 383/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", nel quale si prevede che *"Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali"*, definendo associazioni di promozione sociale *"... le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati"* ;

l'art. 52 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che in conformità con gli artt. 48 e 42 demanda alla Giunta la competenza a deliberare in materia e quindi, in analogia con la richiamata disposizione, l'interpretazione secondo cui spettino a tale organo le decisioni in tema di trasferimenti anche gratuiti o semi gratuiti, come quelli di specie;

PRESO ATTO

dell'importanza che riveste la realizzazione di tale servizio di supporto psicologico alla collettività di Accumoli, che necessita di tale prestazione, trovandosi ancora a dover fronteggiare una situazione di eradicamento dalla propria terra, profondamente lesa e non più riconoscibile, e dunque psicologicamente dolorosa, faticosa e drammaticamente nuova, con tutte le difficoltà connesse a una condizione imprevista e non voluta;

che sulla presente delibera sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge per alzata di mano

DELIBERA

1. la premessa in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare alla stipulazione del contratto di comodato allegato alla presente con la PsyPlus onlus per i fini indicati in premessa;
3. di approvare la bozza contrattuale allegata al presente atto, da stipulare con la PsyPlus onlus;
4. rilevata l'urgenza legata alla necessità di procedere entro il più breve tempo possibile alla realizzazione dell'intervento previsto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Oggetto: **CONCESSIONE TEMPORANEA IN USO GRATUITO DEL CONTAINER A PSYPLUS
ORGANIZZAZIONE UMANITARIA ONLUS**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In ordine alla Regolarità Tecnica

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, n.267 e ss.mm.ii., parere **Favorevole** di sola regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Accumoli, lì 28-09-2018

Il Responsabile del servizio

F.to Ing. Emidio Bastioni

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In ordine alla Regolarità Contabile

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, n.267 e ss.mm.ii., parere **Favorevole** di regolarità contabile.

Accumoli, lì 28-09-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, Economica e Tributi

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL SINDACO
F.to Geom. Stefano PETRUCCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CLAUDIO SANTARELLI

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Comunale dal _____ al _____
N. Reg.

Lì,

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CLAUDIO SANTARELLI

E' copia conforme all'originale

Lì,

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CLAUDIO SANTARELLI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Il 05-10-2018 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 134 comma 4,
D.Lgs 267/2000

Lì, 05-10-2018

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CLAUDIO SANTARELLI